



57249-17

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 12/12/2017

ANNA PETRUZZELLIS
STEFANO MOGINI
MIRELLA AGLIASTRO
PIERLUIGI DI STEFANO
ANGELO CAPOZZI

- Presidente -

Ord. n. sez. 1800

REGISTRO GENERALE
N.3413/2017

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

APOLLONI ROBERTO nato il 03/07/1969 a ANCONA

avverso la sentenza del 10/04/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv. MACRILLO' Armando - sostituto processuale dell'avvocato TARTUFERI PAOLO del foro di ANCONA - che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, a seguito di gravame interposto dall'imputato Roberto APOLLONI avverso la sentenza emessa il 6.9.2010 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto responsabile e condannato a pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 81,337 cod. pen. per aver rivolto minacce di morte ed usato violenza contro l'assistente Fiorentini e l'Ispettore Loreto dicendo loro "Ti ammazzo, sono di Ancona, quanto siete voi io vi ammazzo tutti", "lasciatemi andare che vi ammazzo" strattonandoli e tentando di prenderli a pugni per opporsi mentre i predetti pubblici ufficiali intervenivano per impedirgli di aggredire Plusi David.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto a mezzo del difensore, deduce:

2.1. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 337 cod. pen. e 81 cod. pen. e vizio della motivazione in ordine all'applicazione dell'aumento di pena per la continuazione.

La Corte di merito ha erroneamente giustificato l'applicazione della disciplina della continuazione del reato con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato in considerazione della pluralità dei soggetti nei confronti dei quali la condotta è stata tenuta, dovendosi tenere conto dell'opposto orientamento di legittimità espresso da Sez. 6 n. 37727 del 15.9.2014 secondo il quale, individuandosi il bene tutelato dalla norma nella regolare attività della Amministrazione, è irrilevante il numero dei pubblici ufficiali intervenuti, essendo necessaria una pluralità di processi volitivi affinché si abbia pluralità di reati, mentre se l'azione è unica e unico l'atteggiamento psicologico – come nel caso di specie, dove il ricorrente aveva la sola volontà di opporsi all'atto dei pubblici ufficiali – unico è il reato commesso.

Si censura, inoltre, l'insufficiente motivazione in ordine all'aumento dato per la ritenuta ricorrenza della continuazione.

2.2. Inosservanza dell'art. 62 bis cod. pen. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche sulla base dei soli precedenti penali del ricorrente, non essendosi tenuto conto della risalenza dei detti precedenti di diversa natura e del successivo comportamento, ammissivo e resipiscente, tenuto dallo stesso ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che, in relazione al primo motivo di ricorso, sussiste un consapevole contrasto interpretativo nella giurisprudenza di questa Corte sulla sussistenza di una o più violazioni dell'art. 337 cod. pen. nel caso in cui l'azione minacciosa o violenta è realizzata nei confronti di una pluralità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o, ancora, di soggetti che, richiesti, vi prestino assistenza.

2. La sentenza impugnata ha ritenuto correttamente applicata la continuazione considerando la duplicità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. in ragione dell'esistenza di due pubblici ufficiali nei confronti dei quali è stata tenuta l'azione minacciosa e violenta contestata. A sostegno di tale decisione la Corte di merito ha richiamato l'orientamento espresso da Sez. 6, n. 26173 del 17/05/2012, Momodu, Rv. 253111 secondo il quale *"la resistenza o la minaccia adoperate nel medesimo contesto fattuale per opporsi a più pubblici ufficiali non configura un unico reato di resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., ma tanti distinti reati - eventualmente uniti dal vincolo della continuazione - quanti sono i pubblici ufficiali operanti, giacché la condotta criminosa si perfeziona con l'offesa al libero espletamento dell'attività di ciascuno di essi"*.

3. L'orientamento fatto proprio dalla sentenza impugnata si pone nell'alveo di una più risalente giurisprudenza, secondo la quale, qualora la funzione

pubblica sia esercitata da una pluralità di pubblici ufficiali attraverso azioni che si integrano a vicenda, la pluralità delle contrapposte reazioni - minacciose o violente - con cui l'autore della resistenza intenda bloccare le predette complesse funzioni rientra nel paradigma del reato continuato (v. mass. n. 171756; v. mass. n. 152871) (Sez. 6, n. 3546 del 07/04/1988, Grazioso, Rv. 180728). Orientamento che è stato, da ultimo, confermato da Sez. 6, n. 35227 del 25/05/2017, Provenzano, Rv. 270545, secondo la quale decisione la resistenza o la minaccia adoperate nel medesimo contesto fattuale per opporsi a più pubblici ufficiali non configura un unico reato di resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., ma un concorso formale omogeneo di reati e dunque tanti distinti reati quanti sono i pubblici ufficiali operanti, giacché la resistenza, pur ledendo unitariamente il pubblico interesse alla tutela del normale funzionamento della pubblica funzione, si risolve in distinte offese al libero espletamento dell'attività funzionale di ciascun pubblico ufficiale. La decisione ha osservato che l'opposto indirizzo, che sostiene l'unicità del reato in presenza di una pluralità di pubblici ufficiali, svaluta "la tutela della libertà di azione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio" e trascura che *"la pubblica amministrazione è un'entità astratta, che agisce per mezzo di persone fisiche, ciascuna delle quali, pur operando come organo della stessa, conserva una distinta identità, suscettibile di offesa"*, e si fonda, inoltre, su un argomento testuale, in quanto, pur costituendo delitto contro la pubblica amministrazione, il reato di resistenza a pubblico ufficiale è connotato, nella sua esplicazione tipica, da violenza o minaccia alla persona, condotta che conferisce *"centralità all'opposizione violenta all'azione del singolo pubblico ufficiale"* e consente di *"individuare l'interesse protetto in quello della pubblica amministrazione a non subire intralci nel momento in cui, per assolvere ai compiti istituzionali, deve attuare la sua volontà tramite i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e per tale ragione, cioè per garantire la sicurezza e la libertà di azione dei singoli contro fatti di opposizione violenta, la norma assicura tutela al pubblico ufficiale, soggettivamente individuato"*. Si è, quindi, ritenuto

ravvisabile il concorso formale omogeneo di reati se l'agente, con un'unica azione, ha deliberatamente commesso più violazioni della medesima disposizione di legge nella consapevolezza di contrastare l'azione di ciascun pubblico ufficiale.

4. A questo orientamento si oppone quello, emerso più recentemente, secondo il quale " *in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un unico reato, e non una pluralità di reati avvinti dalla continuazione, la violenza o la minaccia posta in essere nel medesimo contesto fattuale per opporsi al compimento di uno stesso atto di ufficio o di servizio, anche se nei confronti di più pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio*" (Sez. 6, n. 37727 del 09/05/2014, Pastore, Rv. 260374).

Nel giustificare il discostamento dal precedente orientamento si osserva che la diversa soluzione trova ragione nella stessa struttura del reato secondo la formulazione letterale della disposizione, la dove focalizza quale obiettivo della condotta criminosa l'opposizione all'atto piuttosto che la violenza o minaccia nei confronti del singolo in quanto tale, essendo il bene espressamente tutelato dall'art. 337 cod. pen. rappresentato dalla regolare attività dell'Amministrazione rispetto alla quale l'offesa al pubblico ufficiale rappresenta un "danno collaterale".

Nell'alveo di questo orientamento si è posta Sez. 6, n. 4123 del 14/12/2016, Mozzi, Rv. 269005 che, nel contrastare l'opposta conclusione, ha osservato che esso perde di vista il bene indiscutibilmente oggetto della salvaguardia apprestata dall'art. 337 cod. pen., che è rappresentato dal regolare svolgimento dell'attività della P.A., per effetto della sanzione apprestata avverso l'opposizione ad un atto d'ufficio (o di servizio) che sia connotato da modalità violente o minatorie ed il carattere meramente strumentale dell'offesa rispetto all'interesse tutelato, senza che la prima rimanga priva di risposta da parte dell'ordinamento, posto che, nel momento in cui essa supera lo stadio minimale delle percosse o della minaccia semplice - che vale ad integrare l'elemento costitutivo della "violenza o minaccia" di cui al più volte citato art. 337 cod. pen., essendo pertanto ivi assorbita - entrano in gioco

(anche) le norme poste a presidio dell'integrità fisica dell'individuo. Quanto all'elemento psicologico, ha evidenziato che la giurisprudenza di legittimità che ha affrontato il tema del concorso formale c.d. omogeneo, ha posto l'accento, al fine di differenziare il caso dell'unicità da quello della pluralità di violazioni, sul diverso atteggiarsi del dolo in capo al soggetto agente, a tal fine significando che *"Perché si abbia concorso formale di reati è necessario che l'azione unica sia accompagnata e sorretta dall'elemento soggettivo tipico proprio di ciascuna fattispecie criminosa. Ciò significa che non potendosi la pluralità di violazioni farsi puramente e semplicemente derivare dalla pluralità delle persone offese è necessario un "quid pluris", consistente nella riconoscibile esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico diretto a realizzare l'evento tipico previsto dalla norma incriminatrice nei confronti di ciascuna, distintamente, di dette persone."* (così Cass. Sez. 2, sent. n. 12027 del 23.09.1997, Rv. 210458; conf. Sez. 1, sent. n. 5016 del 07.12.1987 - dep. 23.04.1988, Rv. 178225).

Da ultimo, nel ribadire questo orientamento Sez. 6, n. 39341 del 12/07/2017, Damiani, Rv. 270939, ha osservato che l'uso della violenza o della minaccia considerato dall'art. 337 cod. pen. per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, non si identifica necessariamente nella minaccia o violenza contro la persona del pubblico ufficiale potendosi manifestare anche in forme diverse da quelle riconducibili alle previsioni degli artt. 610 o dell'art. 612 cod. pen. esplicandosi anche mediante una violenza (o minaccia) cosiddetta *impropria*, che, pur non aggredendo direttamente il pubblico ufficiale, riverbera negativamente sull'esplicazione della sua funzione, impedendola o ostacolandola.

5. L'attualità del contrasto esposto - la cui soluzione è dirimente ai fini della decisione sul motivo proposto dal ricorrente - giustifica ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen. la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite in ordine alla seguente questione di diritto: *"se commetta più violazioni dell'art. 337 cod. pen. l'agente che, con una sola azione usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o a più incaricati di pubblico servizio mentre compiono un*

atto del loro ufficio o servizio o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza".


P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso il 12.12.2017.

Il Componente estensore

Angelo Capozzi



Il Presidente

Anna Petruzzellis

